

ALLEGATO B

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER TRASFERIMENTI NEI PAESI EXTRA UNIONE EUROPEA

Il Trasferimento dei dati verso un Paese Terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se a parere della Commissione Europea questo garantisca un livello di protezione dei dati adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di alcuna autorizzazione (**art. 45 GDPR**).

In mancanza di una decisione di adeguatezza, il Responsabile del trattamento può trasferire i dati solo se l'impianto normativo del Paese Terzo fornisca adeguate garanzie e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (**art. 46 GDPR**).

Il trasferimento è ammesso qualora un gruppo di imprese che trasferisca dati a una o più *branch* con sede in Paesi Terzi non adeguati, disponga di una nutrita regolamentazione in materia di protezione dei dati (**art. 47 GDPR**).

In assenza dei requisiti sopra indicati, è consentito il trasferimento dati verso un Paese Terzo nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi (**art. 49 GDPR**):

- L'interessato abbia acconsentito al trasferimento dei dati dopo essere stato informato dei rischi legati allo stesso;
- Il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto;
- Il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico e per accertare e esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- Il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato, qualora questi si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.

In conclusione, il Responsabile del trattamento non potrà trasferire dati fuori dallo spazio economico europeo se non in presenza di una delle condizioni sopra elencate.